******

**AVVISO PUBBLICO (APERTURA A SPORTELLO)**

**PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITA’ DI SOSTEGNO INTENSIVO (PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI “DOPO DI NOI – DI CUI ALLA LEGGE n. 112/2016).**

**(Rif. DGR 05.08.2024 n. 2912 - Regione Lombardia)**

**ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E FINALITA’.**

Con la legge n. 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita grave prive del sostegno familiare”, cosiddetta “**Dopo di noi”**, lo Stato ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con necessità di sostegno intensivo (già disabilità grave) non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Il successivo Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) del 23/11/2016 ha declinato i beneficiari e gli interventi sostenibili con le risorse del Fondo dedicato.

Questi sostegni, riconosciuti a seguito della valutazione multidimensionale ed inseriti nel Progetto Individuale Personalizzato di cui all'articolo 14 della L. 8 novembre 2000, n. 328, devono essere assicurati attraverso la graduale, ma continuativa, presa in carico e accompagnamento della persona, dei genitori e della famiglia nel suo complesso.

Il Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 conclude il processo di riforma e riordino della disabilità iniziato con la legge 227/2021. Il Decreto ridefinisce la condizione di disabilità e attribuisce il diritto alle prestazioni e ai sostegni in favore delle persone con disabilità, attraverso la creazione di progetti di vita individuali e personalizzati basati su una valutazione multidimensionale.

Il Programma operativo regionale “Dopo di Noi” prevede l’attivazione di percorsi volti a sostenere persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare o in previsione del venir meno dello stesso, anche attraverso lo sviluppo di specifiche autonomie e percorsi di deistituzionalizzazione per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

* Accrescimento della consapevolezza e accompagnamento verso l’autonomia (art. 4, comma 1, lettera d, della legge 112/2016; art. 5, comma 4, lettera c, del D.M. 23/11/2016);
* Promozione dell’inclusione sociale per favorire l’autonomia e l’autodeterminazione (integrazione e condivisione dei progetti personalizzati ai sensi dell’art. 3, comma 6, ultimo periodo del D.M. surrichiamato);
* Sostegno alla permanenza temporanea sulla base di quanto previsto all’art. 3, comma 7 del D.M. surrichiamato;
* Deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi–appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (art. 3, comma 4, lett. a) del D.M. surrichiamato);
* Realizzazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing sociale (art. 3, comma 4, lett. a) del D.M. surrichiamato).

**ART. 2 - OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E PROGETTO INDIVIDUALE.**

Sono oggetto del “Dopo di Noi” gli interventi gestionali e infrastrutturali di cui all’art. 6 del presente avviso:

1. **Interventi gestionali**

Erogazione di contributi/voucher volti alla persona *con necessità di sostegno intensivo* (l. 104/92, art. 3 comma 3) per:

* + - sostegno e accompagnamento all’autonomia;
		- supporto alla residenzialità (gruppi appartamento, soluzioni di co-housing e housing sociale);
		- pronto intervento/sollievo.
	1. **Interventi infrastrutturali**

Erogazione di contributi per:

* + - Adeguamento per la fruibilità dell’ambiente domestico (domotica, riadattamento alloggi e messa a norma degli impianti, telesorveglianza e teleassistenza);
		- spese di locazione, condominiali e utenze.

La verifica dei requisiti di accesso alle misure è effettuata a cura dell’Ambito Territoriale mediante un’apposita “scheda sociale” identificativa dei dati personali, del contesto di vita della persona, dei servizi cui la persona afferisce e del quadro delle risorse economiche pubbliche e private investite a sostegno della persona al momento della presentazione della domanda integrata, se presente, dall’idea progettuale relativa all’accesso a fondi delle diverse misure.

Al fine dell’erogazione del voucher/contributo deve essere predisposto un progetto individuale costruito sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale, effettuata in maniera integrata in sede di UVM tra equipe pluriprofessionali dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale e Assistenti Sociali dei Comuni/Ambito Territoriale così come previsto dalla DGR 2912/2024.

Il Progetto individuale deve essere sottoscritto:

* + - dalla persona con disabilità e dalla sua famiglia (se presente) o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
		- da un rappresentante dell’ASST;
		- da un referente dell’Ambito Territoriale/Comune;
* dal responsabile del caso individuato (Case Manager);
	+ - dal referente/responsabile dell’ente erogatore direttamente impegnato a sostegno della realizzazione del progetto di vita.

Il Progetto potrà articolarsi nei seguenti ambiti/dimensioni di vita adulta, cui fanno riferimento i macro-bisogni e aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia:

* Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali;
* Istruzione/Formazione;
* Occupazione;
* Mobilità;
* Casa;
* Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità);
* Altro

È prevista la figura del “**Support Manager** della residenza dell’abitare in autonomia” garante dell’attuazione “quotidiana del progetto” e dell’utilizzo coerente del relativo budget di progetto. È indicato dalle stesse persone con disabilità ed inserito nel singolo progetto individuale, previa verifica della sua idoneità da parte dell’EVM.

In caso di progetti di vita che realizzino l’emancipazione dai genitori e/o dai servizi residenziali mediante l’avvio di co-abitazioni, l’assegnazione delle risorse di ogni annualità dovrà avvenire senza interruzioni di continuità, tenuto conto dell’esito del monitoraggio effettuato dai servizi sociali competenti, anche attraverso visite e relazioni periodiche a cura del case manager, previa acquisizione della volontà dell’interessato alla prosecuzione della progettualità intrapresa, rimodulazione del Progetto Individuale conforme alle finalità della legge 112/2016.

**ART. 3 – DESTINATARI.**

**Persone con** **necessità di sostegno intensivo:**

* non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;
* ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92, accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della medesima legge;
* di norma maggiorenni con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno;
* con residenza nei comuni dell’Ambito Territoriale di Gallarate.

**Prive di sostegno familiare in quanto:**

* mancanti di entrambi i genitori;
* genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno genitoriale;
* si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare.

Possono accedervi anche persone con necessità di sostegno intensivo, per le quali sono comunque accertate, tramite la valutazione multidimensionale, le esigenze progettuali della persona in particolare dell’abitare al di fuori della famiglia di origine e l'idoneità agli interventi definiti nei punti seguenti:

* in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale;
* già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative (percorso di deistituzionalizzazione).

Per i beneficiari dei sostegni che presentino un quadro di natura clinica o disturbi del comportamento ad elevata o elevatissima intensità di sostegno sarà necessario effettuare puntuali e specifiche verifiche in sede di valutazione multidimensionale e di costruzione del progetto individuale, anche con il coinvolgimento degli operatori e/o dei servizi già impegnati per garantire l’appropriatezza e l’intensità dei sostegni necessari.

**ART. 4 - PRIORITÀ DI ACCESSO.**

Nel rispetto dei criteri stabiliti dal DM all’art. 4, l’accesso alle misure di sostegno è **prioritariamente** garantito alle persone con necessità di sostegno intensivo (già disabilità grave) prive del sostegno familiare in base alla necessità di maggiore urgenza (art. 4, c. 2) di tali sostegni, valutata in base a:

* limitazioni dell’autonomia;
* sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione necessari a garantire una buona relazione interpersonale;
* condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi adeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche adeguate, condizioni strutturali adeguate, servizi igienici adeguati, barriere architettoniche – interne ed esterne all’alloggio, abitazione isolata, ecc.);
* condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia (ISEE sociosanitario).

Successivamente a tale valutazione, sono date le seguenti priorità d’accesso (art. 4,

c. 3):

1. persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo mancanti di entrambi i genitori, con priorità a persone con disabilità privi di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
2. persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo i cui genitori, per ragioni connesse all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
3. persone con necessità di sostegno intensivo, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle previste dal DM (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing riproducenti le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e con capacità ricettiva fino a 5 p.l.).
4. persone con necessità di sostegno intensivo (già disabilità grave) in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge n. 112/2016.

Si precisa che gli interventi volti al riutilizzo di patrimoni resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità, in loro favore per le finalità di cui al Decreto Ministeriale e di questo Piano, sono realizzati indipendentemente dalle priorità sopra declinate.

**ART. 5 - RISORSE.**

L’Ambito di Gallarate dispone di complessivi €. 580.814,09 di cui:

€. 19.695,71 residuo stanziamento 2019

€. 162.226,38 stanziamento 2020 compresa quota Covid (€. 31.157,44)

€. 130.997,00 stanziamento 2021

€. 137.193,00 stanziamento 2022

€. 130.702,00 stanziamento 2023

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabella riepilogativa utilizzo fondi****2019-2020-2021-2022-2023** | **Accantonamento Quota emergenza Covid-19** |
| INTERVENTI GESTIONALI | 85% | € 467.208,15  |  |
| INTERVENTI INFRASTRUTTURALI | 15% | € 82.448,50  |  |
|  |  | € 549.656,65 | € 31.157,44 |

|  |  |
| --- | --- |
| **INTERVENTI GESTIONALI** | **€ 467.208,15**  |
| Accompagnamento all'autonomia | 30% | € 140.162,44 |
| Supporto alla residenzialità | 60% | € 280.324,90 |
| Ricov. Pronto intervento/sollievo | 10% | € 46.720,81  |

In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte, su ogni singola annualità, delle risorse allocate sulle singole tipologie e relativi strumenti, è facoltà dell’Ambito territoriale utilizzare le risorse residue sulle altre tipologie, in risposta a domande di contributi pertinenti e validate, fino a esaurimento risorse.

Si richiama inoltre l’art. 3 comma 4 del DM del 21 dicembre 2022 secondo il quale - in ragione delle esigenze legate all’epidemia COVID-19 - in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all’emergenza COVID-19, possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall’annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l’ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.

**ART. 6 INTERVENTI FINANZIABILI**

Gli interventi che Regione Lombardia stabilisce di finanziare con questo Fondo sono di natura:

* **gestionale**:
	+ per sostenere programmi di accrescimento della consapevolezza e l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l’autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana;
	+ per promuovere percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell’ambiente familiare;
	+ per sostenere interventi di domiciliarità presso soluzioni alloggiative che si configurano come Gruppi appartamento o housing/cohousing.
* **interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra-familiare**:
	+ Ricoveri di pronto intervento sollievo attivabili solo in situazioni non programmate e non programmabili;
* **infrastrutturale**:
	+ per contribuire ai costi della locazione e spese condominiali e utenze;
	+ spese per adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico (domotica), spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza.

**F. INTERVENTI GESTIONALI**

**INTERVENTI GESTIONALI**

1. ***ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA***

Percorsi di accompagnamento all’autonomia tesi a promuovere lo sviluppo delle competenze e delle capacità necessarie per intraprendere un percorso di vita adulta e indipendente, attraverso l’avvio di un percorso di graduale distacco e separazione dai genitori e/o dai servizi residenziali.

***DESTINATARI***

Fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, si indicano di seguito le priorità:

– rispetto all’età: persone con età compresa nel cluster 18/55 anni, con ulteriore priorità a quelle nella fascia 26/45 anni.

***SOSTEGNI***

* 1. ***VOUCHER “DURANTE NOI”:***

Voucher annuale pari a **€ 600,00** propedeutico all’attivazione e/o mantenimento del percorso di emancipazione, finalizzato ad assicurare specifiche attività di sostegno al contesto familiare (genitori/caregiver/altri familiari) per:

* + - consulenza/informazione sui bisogni e le aspettative della persona con disabilità;
		- sostegno alle relazioni familiari sia attraverso interventi alla singola famiglia, sia attraverso attività di mutuo aiuto;
		- sostegno/accompagnamento alla scelta di una vita autonoma del proprio figlio (distacco/uscita dal nucleo di origine);

Queste attività sono finalizzate a condividere i requisiti necessari per l’avvio delle sperimentazioni di una forma di coabitazione e la sua prosecuzione.

Tale voucher può essere erogato singolarmente una sola volta e successivamente può essere attivato solo ad integrazione del voucher per l’accompagnamento all’autonomia.

* 1. ***VOUCHER ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA***

Voucher pro capite pari a **€ 3.500,00** per promuovere percorsi finalizzati all’emancipazione dal contesto familiare (o alla deistituzionalizzazione).

Il percorso di accompagnamento si sviluppa in più fasi e prevede l’incremento delle risorse proporzionate alla intensità degli interventi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FASE** | **DURATA** | **ENTITA’ DEL VOUCHER** |
| **prima fase o fase di avvio** | durata massima di due anni. Questa fase non è ripetibile. | prevede l’erogazione di un voucher per l’autonomia che può essere incrementato con il voucher durante noi per l’accompagnamento familiare.Il Budget complessivo della prima fase è pari ad **€ 3.500,00**, incrementato del voucher durante noi di **€ 600,00**. |
| **seconda fase o fase intermedia** | Fase della durata massima di un anno, eventualmente prorogabile per una seconda edizione. | prevede l’erogazione di un voucher per l’autonomia sino a **€ 3.500,00** che può essere incrementato con il voucher durante noi fino a **€ 600,00** per l’accompagnamento familiare. Per l’accesso a questa fase è fondamentale far sperimentare ai co-residenti più distacchi temporanei e per più giornate consecutive, in un contesto di civile abitazione. |
| **terza fase o fase conclusiva** | Fase della durata massima di un anno, eventualmente prorogabile per una seconda edizione. | prevede l’erogazione di un voucher annuale sino a **€ 4.800,00** che può essere incrementato con il voucherdurante noi fino a **€ 800,00** per l’accompagnamento familiare.In questa fase deve essere previsto il passaggio di abitazione ed attività di sostegno da un alloggio palestra generico ad una sede abitativa individuata, per la conseguente formalizzazione dell’avvio di una delle forme residenziali previste dal presente provvedimento |

Il presente Voucher è destinato a sostenere il complesso delle persone con disabilità frequentanti o meno i servizi diurni per disabili (SFA, CSE, CDD) per sperimentare:

* accoglienza in “alloggi palestra”;
* esperienze di soggiorni extrafamiliari in formule residenziali (CA, Gruppo appartamento con ente gestore, gruppo appartamento autogestito, …), con priorità per quelle con i requisiti previsti dal DM per sperimentare le proprie abilità al di fuori dal contesto d’origine per sperimentare l’allontanamento dal contesto d’origine;
* esperienze di tirocinio socializzante in ambiente lavorativo/occupazionale finalizzate a sostenere possibili percorsi di inserimento lavorativo.

Il percorso di accompagnamento all’autonomia può essere effettuato in alloggi palestra che prevedano il rispetto dei requisiti di civile abitazione e non potrà essere svolto all’interno delle sedi dei servizi diurni accreditati o a contratto o sperimentali.

**I fondi DDN non possono essere utilizzati per le frequenze ordinarie di CSE e CDD**.

1. ***SUPPORTO ALLA RESIDENZIALITA’***

Gli interventi in quest’area sono indirizzati a sostenere le persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare, oppure coinvolte in percorsi di de-istituzionalizzazione, presso le forme di residenzialità previste dal DM all’art. 3, c. 4 (Gruppi appartamento e soluzioni di Cohousing/Housing). Tali soluzioni devono promuovere percorsi di coabitazione che non esauriscano la loro funzione al mero sostegno ed accudimento abitativo, ma devono garantire la realizzazione di percorsi di vita orientati all’inclusione sociale ed alla progressiva riduzione della dipendenza esclusiva dei co-residenti dai servizi speciali e dalle famiglie di origine.

Il Budget del progetto complessivo di residenzialità è costruito dalle risorse messe a disposizione dal Comune, dalla persona e liberamente dalla famiglia (per un valore almeno pari il 30% delle spese sociali complessive), dalle risorse derivanti dal Fondo Dopo di Noi e da tutte le risorse messe a disposizione in un’ottica di complementarietà - siano esse di derivazione regionale, del Fondo Sociale Europeo e/o del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e/o del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze e/o del Fondo Sanitario - e comunque nel limite del costo complessivo.

Le soluzioni residenziali possono essere:

|  |  |
| --- | --- |
| **Gruppi appartamento** | Residenzialità/appartamento in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone disabili.* Gruppo appartamento gestito da un Ente pubblico o privato che assicura i servizi alberghieri, educativi e di assistenza;
* Gruppo appartamento autogestito in cui convivono persone con disabilità autogestendosi i servizi alberghieri, educativi e di assistenza anche **mediante il ricorso a personale assunto direttamente oppure tramite fornitori di sostegno esterni.**
 |
| **Cohousing/housing** | Insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi destinati all’uso comune e alla condivisione tra i diversi residenti (cohousers).Soluzioni abitative che prevedono la presenza da 2 a 5 posti letto. |
| **Comunità alloggio sociali** | Soluzioni in cui convivono da 2 fino ad un massimo di 5 persone con disabilità e con i servizi alberghieri, educativi e di assistenza assicurati da Ente gestore, come forme di residenzialità qualificata per avviare un percorso che coerentemente con le finalità della Legge 112, possa poi trasformarsi in un percorso di vita Dopo di Noi all’interno di soluzioni alloggiative concepite come casa e non come struttura di servizio residenziale. |

* 1. ***GRUPPI APPARTAMENTO E SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING****:*
* capacità ricettiva non superiore a 5 p. l. (incluso eventualmente 1 p. l. di pronto intervento/sollievo);
* in caso di ricettività più alta, in ogni caso non superiore a 10 p. l. (inclusi eventualmente 2 p. l. per pronto intervento/sollievo), deve esserci un’articolazione in moduli non superiori a 5 p. l.;
* requisiti strutturali: in base alla DGR 2912/2024.

Le residenzialità nella formula dei **Gruppi appartamento** gestiti da Ente erogatore e delle soluzioni di Housing/Co-housing, non sono Unità di Offerta standardizzate e devono funzionare ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b) della L. R. n. 3/2008.

* 1. ***COMUNITA ALLOGGIO SOCIALI PER DISABILI (CA) e COMUNITA’ SOCIO SANITARIE PER DISABILI (CSS)***

Le Comunità alloggio sociali per disabili (CA) e le Comunità socio sanitarie per persone con disabilità (CSS) sono strutture con capacità ricettiva fino a n. 5 p. l.: è necessario che le stesse siano separate dal resto delle unità di offerta standardizzate e non possono avere la contrattualizzazione con il SSN.

Tutti e 5 i p. l. devono essere destinati a progettualità Dopo di Noi e non sono prevedibili compresenze con altre persone con disabilità, afferenti a percorsi ordinari delle Comunità Alloggio Sociali e Comunità Socio Sanitarie.

Nelle strutture sopra richiamate (CA e CSS) le progettualità “Dopo di Noi” di carattere residenziale e quindi non di accompagnamento all'autonomia, potranno realizzarsi nelle situazioni previste dalla DGR 2912/2024.

In ogni caso la **permanenza nella CA/CSS è temporanea** e finalizzata al raggiungimento, entro un tempo definito nel progetto, della piena realizzazione del Dopo di Noi in altre soluzioni residenziali.

***DESTINATARI***

Fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso e, premesso che tale sostegno si indirizza a persone accolte in via permanente, si indicano di seguito le priorità:

***Condizione:***

* **persone già accolte**, alla data di approvazione del Programma regionale, nelle residenzialità oggetto del presente Programma, **senza alcun limite di età;**
* persone per cui si prevede il ***nuovo* accesso** alle residenzialità con le seguenti priorità:
	+ **indipendentemente dall’età**, se per la persona con disabilità la famiglia ha avviato un percorso di messa a disposizione di proprio patrimonio immobiliare;
	+ in cluster d’età **45-64 anni**.

***Fragilità***:

* Persone con **valutazione ADL inferiore/uguale a 4, IADL inferiore/uguale a 7,5 ovvero, o se provenienti da RSD/CSS, in classe Sidi 5.**

Si precisa che per la persona disabile da accogliere in queste specifiche soluzioni residenziali, ai fini del pagamento della retta assistenziale, **vale la residenza prima del ricovero**.

***SOSTEGNI***

I sostegni si diversificano per tipologia di residenzialità e presenza o meno del supporto di un ente gestore:

* **Voucher**: Gruppo appartamento o Comunità alloggio “temporanea” con Ente gestore: quale contributo ai costi relativi alle prestazioni di assistenza tutelare e socioeducativa nonché ai servizi generali assicurati dall’Ente gestore della residenza;
* **Contributo**: Gruppo appartamento per almeno 2 persone con disabilità che si autogestiscono: erogato alle persone con elevato sostegno che vivono in residenzialità;
* **Buono**: per persone che vivono in soluzioni di Cohousing/Housing. Tale buono viene erogato in un contesto dove non esiste un Ente gestore, ma una sviluppata rete di assistenza anche di tipo volontaristica.

L’entità del contributo e del buono sopra individuati è calcolata sulla base delle spese sostenute per remunerare il/gli assistenti personali regolarmente assunti e servizi relativi ad assistenza tutelare/educativa o di natura sociale assicurati da terzi (escluso i costi relativi alla frequenza dei servizi diurni).

Nei progetti Dopo di Noi devono essere prioritariamente utilizzati tutti i sostegni previsti dalla presente programmazione e solo in via complementare potranno essere attivati i sostegni di altre Misure.

Per tutte e tre le tipologie di sostegni può essere riconosciuto un valore sino a **14.400,00 €/annui** (corrispondente a 1.200,00 €/mese) a carico del Fondo DDN. L’Ambito determina l’entità del contributo sulla base dei sostegni alla coabitazione definiti dall’UVM nel progetto individuale.

Inoltre, si specifica che la competenza amministrativa ed economica, in caso di interventi socioassistenziali o di inserimento successivo in altra tipologia d’offerta residenziale, rimane in carico al Comune di residenza della persona con disabilità all’atto dell’inserimento in alloggi di Dopo di noi.

1. ***RICOVERI DI PRONTO INTERVENTO/SOLLIEVO***

In **caso di situazioni di emergenza** (ad es. decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare, ecc.) che possono fortemente pregiudicare i sostegni necessari alla persona con necessità di sostegno intesivo per una vita dignitosa al proprio domicilio e non si possa efficacemente provvedere con servizi di assistenza domiciliare per consentire il suo permanere nel suo contesto di vita, si può attivare il sostegno qui previsto.

In **caso di sollievo** (es: raspite care, burn out caregiver ecc.). Il ricovero è attivabile solo in situazioni non programmate né programmabili.

**SOSTEGNI**

Un **contributo giornaliero pro capite fino ad € 100,00** per sostenere il costo della retta assistenziale – in caso di ricovero temporaneo e fino ad un massimo di n. 60 giorni – commisurato al reddito familiare e comunque non superiore all’80% del costo del ricovero.

I ricoveri temporanei devono realizzarsi presso le residenzialità stabilite dal Decreto ministeriale o se si verifica l’assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, si provvede presso altre unità d’offerta residenziali per persone con disabilità (ad es. Comunità alloggio, Comunità alloggio Socio Sanitaria, Residenza Socio sanitaria).

In caso di erogazione del Voucher per l’accompagnamento all’autonomia, la persona con necessità di sostegno intensivo, accolta in pronto intervento, può proseguire le attività previste.

Tale contributo **non è riconosciuto** nel caso di ricovero gratuito presso unità d’offerta sociosanitarie accreditate così come previsto dalla normativa regionale vigente a favore di determinate tipologie di disabilità (es. persone con malattia del motoneurone, ivi compresa la Sclerosi Laterale Amiotrofica).

**Non sono ritenute ammissibili:**

* Le istanze di sollievo temporaneo programmabili;
* I soggiorni di vacanza;
* Tutte le proposte temporanee a fini puramente educativi e ricreativi

**INTERVENTI INFRASTRUTTURALI**

Le risorse sono destinate a:

**G. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI**

1. contribuzione ai costi della locazione e spese condominiali e utenze;
2. spese per adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all’avvio di percorsi di vita in co-abitazione; spese per riadattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza.

e sono attivabili per tutte le soluzioni di co-abitazione (Gruppo appartamento sia con Ente Gestore che in autogestione).

1. ***SOSTEGNO DEL CANONE DI LOCAZIONE/SPESE CONDOMINIALI/UTENZE***

Questo sostegno è finalizzato a sostenere le persone con necessità di sostegno intensivo prive del sostegno familiare, fermo restando quanto sopra definito in termini di destinatari e priorità di accesso, per contribuire agli oneri della locazione/spese condominiali/utenze (acqua, luce, gas):

**Contributo mensile fino ad un massimo di € 500,00 per unità abitativa** a sostegno del canone di locazione/utenze, comunque **non superiore all’80% dei costi complessivi**.

Il contributo mensile è compatibile con i seguenti altri interventi:

* Sostegno “Spese condominiali” del presente Programma regionale;
* Sostegno “Ristrutturazione” del presente Programma regionale;
* Sostegno “Residenzialità autogestita” da persone con disabilità;
* Sostegno “soluzioni in Cohousing/Housing” e Gruppo appartamento con Ente gestore.

**Contributo annuale fino ad un massimo di € 2.000,00 per unità abitativa** a sostegno delle spese condominiali, comunque **non superiore all’80% del totale spese**.

Il contributo annuale è compatibile con i seguenti altri interventi:

* + Sostegno “Canone locazione” del presente Provvedimento;
	+ Sostegno “Ristrutturazione”;
	+ Sostegno “Residenzialità autogestita” da persone con disabilità;
	+ Sostegno “soluzioni in Cohousing/Housing” Gruppo appartamento con ente

 gestore.

1. ***SOSTEGNI PER ADEGUAMENTI PER LA FRUIBILITÀ DELL’AMBIENTE DOMESTICO***

**Contributo fino a massimo € 50.000 per unità immobiliare, non superiore al 70% del costo complessivo dell’intervento**, finalizzato a:

* + migliorare l’accessibilità: eliminazione barriere architettoniche;
	+ spese per adeguamenti per la fruibilità dell’ambiente domestico (domotica e/o riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, la telesorveglianza o teleassistenza) attraverso investimenti dei familiari anche attraverso donazioni a Fondazioni o enti del terzo settore espressamente finalizzate e vincolate all’avvio di percorsi di vita in co-abitazione; spese per riattamento degli alloggi e per la messa a norma degli impianti, con particolare ma non esclusiva attenzione a strumenti di telesorveglianza o teleassistenza.

**Gli immobili/unità abitative oggetto degli interventi di cui al presente atto non possono essere distolti dalla destinazione per cui è stato presentato il progetto né alienati per un periodo di almeno 10 anni dalla data di assegnazione del contributo.**

**Per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi a carico di risorse nazionali/regionali.**

Dietro motivata e documentata istanza, è possibile richiedere un nuovo contributo di € 20.000,00 solo qualora fosse necessario intervenire con ulteriori e diversi lavori rispetto a quelli già effettuati per sopraggiunte **esigenze del/i co-residente/i**.

L’accesso al medesimo sostegno, per interventi diversi da quelli per i quali è stato erogato il primo contributo, potrà essere riconosciuto solo a seguito di una rivalutazione della progettualità da parte dell’Ambito e con proroga di **ulteriori 5 anni** del vincolo di destinazione.

Il sostegno per interventi strutturali non può comunque superare l’importo complessivo di € 70.000,00 ad unità immobiliare

In caso di scarsità di risorse, sarà riconosciuta la priorità alle nuove domande.

Il contributo non è erogabile alla singola persona per il proprio appartamento, eccezion fatta se essa mette a disposizione il proprio appartamento per condividerlo con altre persone (**residenzialità autogestita**).

**ART.7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le istanze per la richiesta dei contributi dovranno essere presentare ai Comuni dell’Ambito di Gallarate da parte di:

* Persone con disabilità e/o dalle loro famiglie o da chi ne garantisce la protezione giuridica;
* Comuni, Associazioni di famiglie di persone con disabilità, Associazioni di persone con disabilità, Enti del Terzo Settore ed altri Enti pubblici o privati, preferibilmente in co-progettazione;

Tali organismi ai fini delle presenti Linee operative, devono possedere i seguenti requisiti:

* comprovata esperienza nel campo dell’erogazione di servizi o attività a favore di persone con disabilità e delle loro famiglie con particolare riferimento alle misure di sostegno ed alle esperienze organizzative realizzate ai sensi della L. 112/2016;
* iscrizione ai rispettivi Registri provinciali/regionali;
* assenza in capo al Legale rappresentante di condanne penali o procedimenti penali in corso;
* garanzia da parte degli Enti della solvibilità autocertificando l’inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili dalla centrale Rischi di Banca d’Italia (Circolare n. 139 dell’11.02.1991, aggiornato al 29.04.2011- 14° aggiornamento).

Con riferimento agli Organismi del Terzo Settore, ad integrazione di quanto stabilito con DGR n. 6674/2017, circa i requisiti da possedere, è richiesta la comprovata esperienza nel campo dell’erogazione di servizi o attività in favore di persone con disabilità e le loro famiglie quantificabile in almeno 2 anni, come previsto dal Decreto n. 8196/2017.

La domanda dovrà essere presentata presso il Comune di residenza nell’Ambito, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio di Piano, unitamente all’attestazione ISEE SOCIO-SANITARIO in corso di validità e dalla documentazione comprovante i requisiti di cui all’articolo 3;

La misura del “Dopo di noi” è complementare e integrabile con altre risorse/misure pubbliche e private a patto che diverse risorse concorrano alla realizzazione degli obiettivi del progetto individuale, ampliando le azioni dello stesso o incrementandone la sostenibilità.

Al fine di consentire l'accesso ai sostegni e sulla base delle priorità individuate, l'Ambito di Gallare promuove la pubblicazione di un **Avviso pubblico senza scadenza** (a sportello), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La domanda e i relativi allegati dovranno pervenire agli Uffici Protocollo dei Comuni dell’Ambito di Gallarate (Albizzate, Cairate, Cassano Magnago, Cavaria con Premezzo, Gallarate, Jerago con Orago, Oggiona con S. Stefano, Samarate, Solbiate Arno)

**a decorrere dal giorno 15.01.2025**

I singoli Comuni, dopo la verifica dei requisiti d’accesso, cureranno la trasmissione delle domande all’Ufficio di Piano dell’Ambito di Gallarate.

Per i progetti individuali già in corso non è necessario presentare una nuova domanda ma è sufficiente acquisire la volontà dell’interessato di proseguire la progettualità intrapresa, accompagnata da una relazione di monitoraggio che attesti la sussistenza di conformità di tali progetti alle finalità della Legge 112/2016.

**ART. 8 - DECADENZA DAL BENEFICIO**

Il beneficio decade a seguito della perdita di uno o più requisiti d’accesso o a seguito del decesso del beneficiario.

Se il decesso avviene prima della valutazione multidimensionale e della stipula del Progetto individuale non si ha diritto al beneficio.

**ART. 9 - REVOCA DEL BENEFICIO**

Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati o del mancato rispetto del Progetto individuale, l’Amministrazione Comunale procede alla revoca dei benefici ed all’eventuale recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti.

**ART. 10 - COMUNICAZIONE ESITI**

L’Ufficio di Piano darà comunicazione degli esiti della domanda al termine del procedimento previa sottoscrizione del Progetto individuale da parte degli interessati.

**ART. 11 - PUBBLICAZIONE**

Il presente avviso sarà pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito Territoriale e sul sito del Comune di Gallarate, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale.

**In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 e del D. Lgs. 101/2018, si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati.**

Titolare del trattamento dati e Responsabile della protezione: Comune di Jerago con Orago – Via Indipendenza, 17 – 21040 Jerago con Orago (VA) – posta elettronica certificata: comune.jeragoconorago@pec.regione.lombardia.it – tel 0331.217770. I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Distretto di Zona di Gallarate e dei Comuni facenti parte del Distretto su richiesta dell’interessato/a e/o di terzi e nell’ambito delle previsioni normative che disciplinano l’attività del Distretto e comunale. I destinatari dei dati personali sono il Distretto, i Comuni facenti parte e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l’attività per la quale i dati sono trattati. L’interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un’autorità di controllo. La comunicazione dei dati personali è obbligo legale/contrattuale/requisito necessario in assenza del quale è preclusa l’attivazione e/o prosecuzione del relativo procedimento.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda al contenuto della Deliberazione di Giunta Regionale di riferimento.